

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

I Responsabili del Servizio
F.to GILETTA Pierangelo F.to BATTISTINO Bruno

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario supplente esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo

=====

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 12.02.2019, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12.02.2019 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Genola, 12.02.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe



COPIA

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 10

OGGETTO: Proposta al consiglio comunale in merito alle aliquote e tariffe relative a Addizionale Comunale Irpef, IMU, TASI e TARI.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 15:00, presso la sala Giunta del Comune, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIONDI Stefano – Sindaco	X	
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore	X	
CEIRANO Matteo – Assessore	X	
	3	=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto la bozza di Bilancio previsionale 2019-2021 predisposta dall'Ufficio Finanziario in collaborazione con i Responsabili dei Servizi e dietro indicazioni della Giunta;

Considerato che la legge di bilancio 2019 non ha previsto la proroga del blocco all'aumento dei tributi di cui all'articolo 1 comma 26 della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) modificato dal comma 42 lett. a) della legge 232/2016 (legge di stabilità 2017) e ulteriormente variato dal comma 37 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che sospendeva il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi (esclusa la TARI) nonché delle addizionali;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";

Considerato che in merito alla addizionale Irpef l'articolo 1 del D.lgs 360/1998 stabilisce che I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Preso atto che essendo il regolamento dell'addizionale Irpef un atto relativo all'ordinamento dei tributi, tale ordinamento è una delle attribuzioni del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 punto f) del TUEL D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto, in materia di IMU, l'art. 13, comma 6, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 che testualmente recita: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali".

Visto il comma 683 della L. 147/2013 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Considerato che occorre sviluppare una proposta al Consiglio Comunale sulle aliquote e le tariffe relative a Addizionale Comunale Irpef, IMU, TASI e TARI considerate nello schema di Bilancio di Previsione 2019-2021;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. 267/2000

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

1- Di proporre al Consiglio Comunale di deliberare, per l'anno 2019 in merito a Addizionale Comunale Irpef, IMU, TASI e TARI le seguenti aliquote e detrazioni:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: conferma della attuale aliquota del 0,55 per cento con la soglia reddituale sotto la quale vi è esenzione totale dall'addizionale Irpef, di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del Dlgs n. 360 del 1998, di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) e che tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto della quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

L'aliquota e lo soglia di esenzione sopra citate sono state deliberate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19/11/2011.

IMU: Conferma delle seguenti attuali aliquote approvate con deliberazione di consiglio Comunale n. 21 del 04/09/2014 e :

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Fattispecie	Aliquota /Detrazione/ Esenzioni
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,0 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (fino al 7,6 per mille l'IMU viene versata allo Stato)	7,6 per mille
Terreni agricoli non rientranti nelle esenzioni di legge	7,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali (esentati dalla legge di stabilità 2014)	esenti
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) La suddetta detrazione, si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente	€ 200,00

assegnati a residenti nel Comune di Genola (norma stabilita dalla legge)	
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione al 75% dell'aliquota). Le unità immobiliari (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato registrato a parenti in linea retta entro il primo grado e da loro utilizzate come abitazioni principali avranno la base imponibile ridotta del 50%. I requisiti e gli obblighi del comodante sono elencati nell'articolo 1 comma 10 lettera b) della legge di stabilità 2016 .	5,7 per mille
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola	Esenti
Abitazione concessa in comodato ai figli o genitori secondo le condizioni stabilite dalla normativa di legge	Imponibile ridotto del 50%
Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;	Esenti
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;	Esenti
Fabbricati merce (esentati dalla legge di stabilità 2014)	Esenti
Immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie D ed E i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (i cosiddetti "imbullonati")	Esclusione dalla stima per la determinazione delle rendite catastali

IMU: Conferma delle aliquote / Riduzioni / Agevolazioni / Esenzioni stabilite obbligatoriamente dalla legge di stabilità 2016 delle seguenti fattispecie :

Fattispecie	Aliquota/Riduzione Agevolazione/Esenzione
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione al 75% dell'aliquota.) Le unità immobiliari (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato registrato a parenti in linea retta entro il primo grado e da loro utilizzate come abitazioni principali avranno la base imponibile ridotta del 50%. I requisiti e gli obblighi del comodante sono elencati nell'articolo 1 comma 10 lettera b) della legge di stabilità 2016 .	5,7 per ,mille

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola	Esenti
Abitazione concessa in comodato ai figli o genitori secondo le condizioni stabilite dalla normativa di legge	Imponibile ridotto del 50%
Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;	Esenti
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;	Esenti
Fabbricati rurali strumentali (esentati dalla legge di stabilità 2014)	Esenti
Fabbricati merce (esentati dalla legge di stabilità 2014)	Esenti
Immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie D ed E i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (i cosiddetti "imbullonati")	Esclusione dalla stima per la determinazione delle rendite catastali

TASI : Conferma delle seguenti attuali aliquote e conferma della maggiorazione dello 0,5 per mille (deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 04/09/2014) già confermata negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. La maggiorazione TASI è prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 e s.m.i. che recita “ *Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.* ”

Tale maggiorazione dello 0,5 per mille è applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai Fabbricati rurali strumentali :

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Detrazione forfettaria per le abitazioni principali (solo categorie A/1, A/8)	Euro 20,00

e A/9)	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) La quota della TASI a carico degli affittuari degli immobili relativi alle categorie A1-A8-A/9 è del 20% La quota della TASI a carico dei proprietari di immobili affittati relativi alle categorie A1-A8-A/9 è del 80%.	2,00 per mille
Altri immobili esclusi i terreni agricoli	3,00 per mille
Altri Immobili locati a canone concordato	2,25 per mille
Aree Edificabili	3,00 per mille
Immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie D ed E i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (i cosiddetti "imbullonati")	Esclusione dalla stima per la determinazione delle rendite catastali
Fabbricati rurali strumentali e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e che non siano locati)	1,00 per mille

4. di stimare per lo schema del Bilancio di Previsione 201-2021 il gettito della TASI in euro 325.000,00.

5. di stimare per lo schema del Bilancio di Previsione 201-2021 il gettito della TARI in euro 284.638,00.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

TARI : L'Ufficio Tributario ha sviluppato le Tariffe per l'anno 2019 sulla Base di una bozza di Piano Finanziario che viene inviato al Consiglio per la sua approvazione, i cui costi sono elencati nell'allegato "A" del presente atto.

Il calcolo delle tariffe è stato sviluppato con i seguenti parametri inseriti nella Bozza del Piano Finanziario:

- Invarianza del costo del servizio ammontante ad euro 284.638,01 anziché 284.621,26 dell'anno 2018,
- Invarianza delle percentuali (arrotondate) della parte fissa della tariffa del 37% e di quella variabile del 63%.
- invarianza della percentuale della quota spesa a carico delle **utenze domestiche** che rimane al 51% mentre la quota relativa alle utenze **non domestiche** rimane al 49%

Il dettaglio delle tariffe proposte per le utenze domestiche e per quelle non domestiche sono esplicitate nel prospetto "B" e "C" allegati alla presente deliberazione.

2. di stimare per lo schema del Bilancio di Previsione 201-2021 il gettito dall'addizionale IRPEF in euro 177.000,00.

3. di stimare per lo schema del Bilancio di Previsione 201-2021 il gettito dell'IMU in euro 412.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà.